



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



Protocollo d'intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici

TRA

- **PREFETTURA - UTG DI POTENZA**, di seguito Prefettura di Potenza, con sede in Potenza, Piazza M. Pagano, rappresentata dal Prefetto Michele Campanaro;
- **ANCI BASILICATA**, con sede in Potenza, Viale Vincenzo Verrastro n. 6 c/o Palazzo del Consiglio Regionale, rappresentata dal Presidente Gerardo Larocca;
- **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA**, di seguito Camera di Commercio della Basilicata, con sede legale in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 34, rappresentata dal Presidente Michele Somma;
- **CONFCOMMERCIO POTENZA**, con sede in Potenza, Via Macchia San Luca, n. 34, rappresentata dal Vicepresidente Vicario Michele Tropicano;
- **CONFESERCENTI POTENZA**, con sede in Potenza, Via dell'Edilizia – Pal. Officina Maroscia, rappresentata dal Vicepresidente Vicario Angelo Tepedino.

VISTO il Decreto 21 gennaio 2025 (GU n.20 del 25-1-2025);

VISTO l'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”;

VISTE le “*Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici*”, adottate dal Ministero dell'Interno con decreto 21 gennaio 2025;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



ATTESO CHE il citato art. 21-*bis* e le suddette Linee guida nazionali prevedono, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, l'individuazione di specifiche misure, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, mediante appositi accordi sottoscritti, a livello locale, tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro prot. n. 36073 del 28 aprile 2025, avente per oggetto *“Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'art. 21 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132”*;

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 28701 del 21 luglio 2025 in tema di tutela della sicurezza nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo nella quale, richiamato l'atto di indirizzo diramato dal Gabinetto del Ministro in data 28 aprile 2025, è rimarcata l'importanza di promuovere la stipula di protocolli territoriali quali strumenti atti a far decollare il modello di partenariato pubblico privato;

RITENUTO di valorizzare le proficue collaborazioni istituzionali già avviate tra Prefettura di Potenza, Anci Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata, Confcommercio e Confesercenti di Potenza, rafforzando un modello di partenariato volto a promuovere la sicurezza, la legalità e lo sviluppo del sistema imprenditoriale lucano e valorizzando, altresì, attraverso la stipula del presente Protocollo, i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità;

VISTE le adesioni pervenute dal Presidente di Anci Basilicata, dal Presidente della Camera di Commercio della Basilicata e dai Presidenti provinciali di Confcommercio e Confesercenti sullo schema di Protocollo d'intesa;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso, sulla stipula del presente Protocollo, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 14 ottobre 2026;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



STIPULANO

il presente Protocollo concernente la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell'art. 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (art. 21-bis d.l. n. 113/2018).

Art. 1. Ambito di applicazione soggettivo

Il presente Protocollo, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, si rivolge a tutti i titolari di esercizi pubblici che svolgono attività di impresa riconducibili alle tipologie previste dall' art. 86 T.U.L.P.S. (alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili), ancorché tali attività siano esercitate unitamente ad altre, di diversa natura.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 21-bis, comma 1 del d.l. n. 113/2018, i titolari degli esercizi pubblici che decidono di aderire al presente Protocollo ne accettano integralmente le condizioni, senza possibilità di richiederne la modifica.

Art. 2. Meccanismi premiali in favore degli esercenti aderenti

L'adesione al Protocollo implica un vantaggio reputazionale per l'operatore economico. Quest'ultimo dimostra un livello maggiore di affidabilità sociale, di cui il Questore, nei casi di adozione del provvedimento di chiusura temporanea dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., dovrà tenere conto al fine di valorizzare gli sforzi posti in essere dall'esercente che abbia assicurato l'adempimento degli oneri previsti dal presente Protocollo.

A prescindere dalle misure poste in essere dal gestore, tale meccanismo premiale non si applica laddove:

1. all'interno dell'esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini;
2. il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose;
3. l'esercizio pubblico costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



Art. 3. Requisiti di adesione degli operatori economici

In considerazione della misura premiale prevista nel precedente articolo, si ritiene opportuno riservare l'adesione al presente Protocollo solo ai soggetti, titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, connotati da adeguati *standard* di affidabilità. In particolare, l'adesione è riservata agli esercenti che:

1. non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio previsto dall'art. 67, comma 5, del suddetto decreto, né siano sottoposti ad un procedimento per l'applicazione di una di tali misure;
2. non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
3. non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S., nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo;
4. non siano stati destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale diventasse ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5. non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

Art. 4. Atto di adesione al protocollo e revoca dello stesso

Il gestore in possesso dei requisiti descritti dagli articoli 1 e 3 ha facoltà di aderire al presente Protocollo, mediante l'apposito modulo allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso titolare dell'esercizio pubblico aderente.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



La richiesta di adesione è trasmessa dal singolo esercente alla Camera di Commercio della Basilicata per il tramite della propria associazione di categoria di riferimento, firmataria del Protocollo.

L'adesione al Protocollo ha durata annuale ed è soggetta a rinnovo automatico per pari durata, salvo espresso atto di revoca, presentato dal singolo esercente con le medesime modalità previste per l'adesione. L'atto di revoca produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua trasmissione alla Camera di Commercio della Basilicata. Il soggetto che abbia revocato l'adesione al Protocollo non può aderirvi nuovamente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui la revoca è divenuta efficace.

La perdita dei requisiti di affidabilità di cui all'art. 3 determina l'automatica esclusione dell'esercente dal novero degli aderenti con la conseguente decadenza dal beneficio di cui all'art. 2.

Art. 5. Misure preventive dei fenomeni di illegalità e di pericolo per l'ordine pubblico valide per tutte le tipologie di esercizi pubblici

Il presente Protocollo intende valorizzare l'attività di cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze di polizia, al fine di scoraggiare il compimento di azioni illegali e mettendo a disposizione delle Forze di polizia strumenti volti ad agevolare l'attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili.

In relazione a quanto sopra, gli operatori economici si impegnano a procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza. Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.

I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale.

L'esercente dovrà conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali; mantenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e mettendo a disposizione delle Forze di polizia tali filmati, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'esercente, inoltre, si impegna a:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



- a) garantire un'adeguata illuminazione dei propri locali al loro interno e al loro esterno, nelle immediate vicinanze, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica e fermo restando l'obbligo normativamente previsto di tenere illuminata la porta principale dell'esercizio sino a chiusura;
- b) assicurare il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico;
- c) rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo, sul posto, di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, se trattasi di esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- d) assicurare il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- e) partecipare alle iniziative promosse dalle organizzazioni di categoria e dalla Camera di Commercio della Basilicata volte a favorire la formazione del personale impiegato nei propri esercizi, con particolare riferimento a quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso e di porre in essere ogni concreta iniziativa volta a creare un ambiente sicuro.

Art. 6. Regole di comportamento degli avventori

Gli operatori economici si impegnano ad adottare l'allegato «Codice di condotta dell'avventore».

Tale documento, da affiggere in modo ben visibile all'interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi, contiene le regole di buona condotta dell'«avventore modello», specificando che la violazione delle stesse può integrare un motivo di legittimo rifiuto da parte dell'esercente all'erogazione della prestazione richiesta.

Tra i principali impegni e divieti previsti nel suddetto codice di condotta, sono inseriti:

- a) l'impegno a non introdurre all'interno del locale armi improprie e strumenti atti ad offendere ferma restando la disciplina sulle armi;
- b) il divieto di utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti;
- c) il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
- d) il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



- e) l'impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendio e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
- f) l'obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- g) l'impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni e altri rifiuti in genere;
- h) l'impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

Art. 7. Rapporti con le Forze di Polizia

I gestori dovranno segnalare tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, l'esercente si impegna a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia:

- a) ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- b) ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 8. Tutela dei minori

Gli esercenti si impegnano ad osservare i vigenti divieti in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e a esercitare la necessaria vigilanza onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti (a titolo esemplificativo sistemi di gioco VLT, newslot, ecc.).

A tal fine, i gestori dei locali procederanno, come previsto dalla legge, ad identificare i minori mediante richiesta di esibizione del documento di identità e a rimuovere dall'esercizio gli apparecchi privi di meccanismi di verifica dell'età. L'esercente provvederà, inoltre, al fine di individuare l'avventore minorenne, ad applicare, su una parte ben visibile del corpo, un timbro ad inchiostro lavabile.

Art. 9. Misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono pubblici spettacoli o intrattenimenti.

Il presente Protocollo tiene conto della particolarità di alcune tipologie di attività



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



riconducibili alla macrocategoria descritta dall'art. 86 del T.U.L.P.S..

Al riguardo, fermo restando l'adempimento degli oneri previsti negli articoli precedenti, negli esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal Comune, ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti, i gestori si impegnano anche:

- ad assicurare l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti);
- ad individuare un «referente della sicurezza per il locale». Tale figura, il cui nominativo andrà tempestivamente comunicato alla Questura, dovrà fungere da punto di contatto con le Forze di polizia. Sarà cura del referente comunicare, tra l'altro, l'organizzazione di eventi particolari, in cui è previsto o è prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale. Gli organi di polizia potranno rivolgersi direttamente al referente per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati. Per velocizzare lo scambio di informazioni tra i singoli referenti della sicurezza e le Forze dell'Ordine, si prevede lo scambio delle rispettive comunicazioni di competenza attraverso la posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps166.00f0@pecps.poliziadistato.it.

Art. 10. Impegni di Anci Basilicata e delle organizzazioni di categoria

Ai fini della migliore applicazione delle indicazioni contenute nel presente Protocollo, Anci Basilicata e le organizzazioni di categoria firmatarie, attraverso iniziative destinate a svilupparsi in ambito provinciale, assumono l'impegno di sensibilizzare, informare e stimolare un'ampia collaborazione e partecipazione da parte degli operatori del settore.

Le organizzazioni di categoria, in particolare, si impegnano a favorire la formazione del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi operatori, con particolare riferimento a quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso e di porre in essere ogni concreta iniziativa volta a creare un ambiente sicuro.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



Art. 11. Iniziative a cura della Camera di Commercio della Basilicata

La Camera di Commercio della Basilicata cura la tenuta di un elenco dei gestori aderenti al protocollo e si impegna a condividere lo stesso con la Prefettura e Forze dell'Ordine, per le finalità di monitoraggio dell'attuazione del protocollo e per le altre finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di presidio del territorio.

La Camera di Commercio della Basilicata organizzerà convegni informativi e campagne divulgative diretti sia ai gestori dei locali, sia alla clientela, in particolare quella delle fasce sociali più deboli.

Tali interventi, che potranno essere realizzati anche attraverso ricorso ai *social media* ovvero con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, saranno funzionali a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevenire i fenomeni criminali e, al contempo, di stimolare stili di vita e comportamenti virtuosi.

Le iniziative potranno assumere anche la veste di appositi corsi di formazione destinati ai gestori dei locali e al loro personale, al fine di innalzare il livello di professionalizzazione nella somministrazione di alimenti e bevande, contribuendo in tal modo a diffondere una cultura di prevenzione dell'abuso delle sostanze alcoliche.

Art. 12. Durata e monitoraggio

Il presente Protocollo ha validità di tre anni e può essere rinnovato alla scadenza per un eguale periodo di tempo, tramite nuova sottoscrizione.

La Prefettura di Potenza assicura il monitoraggio annuale sull'attuazione degli impegni assunti e sui risultati effettivamente conseguiti, condivisi in apposita riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' onere della stessa Prefettura informare gli Uffici centrali del Ministero dell'Interno sui risultati conseguiti e sulle eventuali *best practices* messe in atto a livello locale.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

Conf
com



Confcommercio
Potenza



Il Prefetto di Potenza	Firmato Digitalmente da/Signed by: MICHELE CAMPANARO
Il Presidente di Anci Basilicata	ID Gerardo Larocca 14/10/2026 14:00:50 UTC+0200
Il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata	Firmato digitalmente da: Somma Michele Data: 14.10.2026 11:19:54 MICHELE TROPIANO
Il Vicepresidente Vicario di Confcommercio	14.10.2026 11:56:07 GMT+02:00
Il Vicepresidente Vicario di Confesercenti	Firmato digitalmente da TEPEDINO ANGELO C=IT

Potenza, 14 ottobre 2026